



EDITORIALE

Colpo di frusta: frode non solo "made in Italy"

L'Inghilterra, con Cameron in prima persona, ha deciso di impegnarsi contro un "dannoso comportamento culturale", la frode assicurativa, che conduce a costi per i sinistri pari a 2 miliardi di sterline (2 miliardi e 400 milioni di euro). Sotto la lente di ingrandimento, anche in Uk, il famoso "colpo di frusta", caratteristica ritenuta fino ad oggi tipica della "frode made in Italy". E così si è deciso che ad accertare la presenza di un danno fisico da colpo di frusta sarà un gruppo di esperti e non un solo dottore. Anche in Italia sembrerebbe ormai sancito lo stop alle lesioni permanenti per i danni biologici lievi che non possano essere adeguatamente verificati. Un primo reale passo per tagliare anche i costi e la gravità dei sinistri, fino ad oggi fatti lievitare a danno dei conti delle compagnie e delle tariffe Rc auto per tutti i cittadini italiani? O sarà solo l'inizio di una nuova corsa verso più costosi accertamenti medici al fine di dimostrare le proprie ragioni?

*Maria Rosa Alaggio,
direttore Insurance Magazine
e Insurance Trade
alaggio@insuranceconnect.it*

• NORMATIVA

La responsabilità professionale notarile

L'attività del notariato, secondo giurisprudenza ormai unanime, non può essere ridotta al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione e compilazione dell'atto, ma si estende alle attività accessorie, preparatorie e successive necessarie per assicurare la serietà e correttezza dell'atto stesso (vedi Cass. 06.04.2001 n. 5158, in Vita not., 2001, 953).

Il notaio, quindi, ha il dovere di compiere tutte quelle attività preparatorie e successive all'atto, necessarie perché sia assicurata l'attitudine di quest'ultimo ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti: "Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e

risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poichè l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perchè sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità" (Cass. civile, sez. 3, 11.01.2006, n. 264; in senso conforme Cass. 13.06.2002 n. 8470 e Cass. 28.11.2007 n. 24733).

(continua a pag. 2)



• NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Dual Italia: rc professionale, + 31% i premi sottoscritti

Soddisfazione in casa **Dual Italia**, agenzia di sottoscrizione assicurativa e riassicurativa dell'Hyperion Insurance Group, per i risultati dell'esercizio 2010-2011. L'aumento dei premi sottoscritti è pari al **21,8%** per un totale di oltre **20 milioni di euro**, nei segmenti Rc di amministratori, dirigenti e sindaci, della Rc professionale e della Rc patrimoniale per enti e dipendenti pubblici. In particolare l'incremento più significativo lo ha registrato Rc professionale con premi sottoscritti pari a oltre i due terzi della raccolta totale e con una crescita del 31,4% rispetto all'anno precedente.

Ulteriore dato positivo è quello sull'andamento dell'utile ante imposte, che segna un +90,5%, pari a 825 mila euro, rispetto all'esercizio precedente. Anche il Gruppo Hyperion ha chiuso l'esercizio con risultati in forte crescita: risulta in aumento del 21% il fatturato, vale a dire le commissioni da intermediazione nei segmenti del brokeraggio e della sottoscrizione, pari a 87 milioni di sterline, con un ebitda in crescita del 45%, pari a 18 milioni di sterline.

"Sono molto soddisfatto della crescita realizzata nel segmento della Rc professionale. La legge, che a partire da quest'anno rende obbligatoria la copertura assicurativa per i liberi professionisti, ci trova pronti e ben posizionati per offrire al mercato soluzioni di grande qualità, frutto della nostra esperienza di specialisti puri", ha commentato **Maurizio Ghiloso**, ad di Dual Italia dal 2005.



Seguici anche su Facebook alla pagina di Insurance Connect e su Twitter @insurancetrade



(continua da pag. 1) Si assiste pertanto a un progressivo distacco dell'obbligazione del notaio dal genus delle obbligazioni di mezzi, in quanto la prestazione del professionista viene configurata come avente ad oggetto non già la stipula di un contratto purchessia, ma quella di un contratto che sia valido ed utile per le parti: un'obbligazione, quindi, sostanzialmente di risultato, con quanto ne consegue - tra l'altro - in tema di riparto dell'onere della prova (nelle obbligazioni di risultato, infatti, è onere del debitore provare che il mancato conseguimento del risultato non gli è imputabile).

L'obbligo di informare il cliente

L'obbligo di informare il cliente di qualsiasi circostanza possa essere rilevante per l'utilità e la validità dell'atto è uno degli obblighi principali e assolutamente fondamentali gravanti sul notaio. Secondo parte della giurisprudenza, l'obbligo di informare si estenderebbe a tutte le circostanze, rilevanti per l'utilità dell'atto, della cui esistenza il notaio abbia anche soltanto un sospetto, e persino quando le parti lo abbiano esonerato dalle visure, poiché egli è tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c. e della buona fede: "L'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e della buona fede" (Cass. 02.07.2010 n. 15726; in senso conforme Cass. 06.04.2001 n. 5158 e Cass. 28.01.2003 n. 1228).

Nessuna responsabilità in caso di esonero da visure catastali

Secondo altra parte della giurisprudenza, tuttavia, **qualora il notaio sia stato espressamente esonerato, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nell'atto pubblico**, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti stesse e, in particolare, dal compimento delle cosiddette "visure catastali" e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi la responsabilità del notaio stesso:

"Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata e vi sia stato per lo stesso espresso esonero - per concorde volontà delle parti esternata in una clausola inserita nella scrittura - dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del

risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette "visure catastali" e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi, deve escludersi l'esistenza della responsabilità professionale del notaio stesso, in quanto detta clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio, sempre che essa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell'atto adottate dalle parti medesime. In tale ipotesi, non ha rilievo nemmeno il c.d. "dovere di consiglio" relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacché essa, implicando l'esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista. (Nella specie la S.C., rigettando il ricorso avanzato da uno dei contraenti e confermando la sentenza impugnata, ha altresì ritenuto irrilevante che l'esonero da responsabilità a favore del notaio non fosse stato stabilito con clausola scritta, non essendo la scrittura richiesta per la sua validità, ed ha escluso che essa potesse essere considerata invalida ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., non ponendosi come limitativa della responsabilità anche nei casi di dolo e colpa grave)" (Cass. 01.12.2009 n. 25270; in senso conforme Cass. 16.03.2006 n. 5868 e Cass. 12.10.2009, n. 21612).

La norma solitamente richiamata dalla giurisprudenza e dalla dottrina a fondamento della responsabilità del notaio per negligenti omissioni (di informazione, ma anche di accertamenti o di visure), è l'art. 1176 secondo comma c.c..

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, tuttavia, l'obbligo di informazione (costituendo una vera e propria fonte di eterointegrazione del contratto), troverebbe fondamento piuttosto sull'art. 1375 c.c., ovvero sull'obbligo di buona fede (vedi Rossetti, Arriva il "consenso informato" anche per i clienti dei notai, in Dir. e giust., 2003, fasc. 9, 24 e, per la giurisprudenza, Cass. 19.05.2000 n. 6514). L'obbligo di informazione dovuta al cliente dunque fa parte dell'oggetto del contratto di prestazione d'opera professionale, e non costituisce un criterio di valutazione della diligenza nell'adempimento.

Stante: "l'imprescindibile ed esclusivo suddetto obbligo del notaio, non è ontologicamente configurabile, ex art. 1227 c.c., comma 1, un concorso colposo del danneggiato, per il fatto che lo stesso, per suo conto, non si sia reso diligente nell'accertare la reale condizione dell'immobile prima di acquistarlo, poiché non può essere configurato alcun obbligo in tal senso a carico dell'acquirente" (Cass. 28.11.2007 n. 24733).



L'Inghilterra si mobilita contro le speculazioni

Mille e cinquecento denunce al giorno per il cosiddetto "colpo di frusta" non sono un dato allarmante, ma una frode alle assicurazioni. Lo ha dedotto, nei giorni scorsi, il primo ministro del governo britannico **David Cameron** che ha convocato i rappresentanti delle imprese per elaborare un piano di azione.

I costi affrontati ogni anno per sinistri con "whiplash injuries" ammontano a 2 miliardi di sterline, pari a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Si tratta di colpi di frusta probabilmente risarciti senza accertamenti scrupolosi e determinati spesso da false testimonianze.

Il problema è particolarmente sentito soprattutto dai cittadini che hanno visto lievitare i premi assicurativi: il costo della Rc auto in Gran Bretagna è aumentato del 17% nell'ultimo anno, con un aumento medio di 90 sterline, ovvero 108 euro, per ogni polizza. Nel Regno Unito il costo medio delle polizze è di 417 sterline (circa 500 euro) l'anno e gli aumenti di prezzo, secondo l'Abi - l'associazione che rappresenta le compagnie britanniche - si devono in buona parte all'incremento delle frodi e delle richieste di risarcimento per lesioni personali.

Cameron ha deciso di impegnarsi in prima persona contro quello che ha definito un "dannoso comportamento culturale" e soprattutto sembra intenzionato a valutare seriamente provvedimenti drastici per abbassare i prezzi dei premi assicurativi.

Il plauso all'iniziativa è bipartisan, addirittura il Segretario di Stato del precedente governo laburista, ha descritto il "colpo di frusta" come: "Un'invenzione dell'immaginazione umana, diagnosticabile solo da un medico di quart'ordine".

Forse per questo motivo, tra le misure al vaglio del governo per combattere il fenomeno quella di istituire la prassi che ad accertare l'esistenza di un danno fisico da colpo di frusta sia un gruppo di medici esperti e non, come accade ora, un singolo dottore.

L'Inghilterra sembra intenzionata anche a introdurre un limite di velocità di impatto: l'assunto è che non sia possibile subire un colpo di frusta in caso di incidenti avvenuti a meno di 15 miglia orarie (circa 30 chilometri all'ora). Ancora, per scoraggiare le richieste di risarcimento non significative, verrebbe imposta una soglia finanziaria al di sotto della quale la denuncia non sarebbe accettata. Infine tra le ipotesi prese in considerazione figura l'introduzione della scatola nera per consentire di ridurre il costo dei premi per i guidatori sotto i 25 anni che attualmente raggiungere la cifra record di 2.977 sterline l'anno, più di 3.500 euro.

Diana Pastarini

• MERCATO

Liberalizzazioni: stop a "colpi di frusta" non verificati e risarcimento in forma specifica

Riguardano i danni lievi, il cosiddetto colpo di frusta, e il risarcimento in forma specifica, le principali novità approvate dalla commissione Industria del Senato per quanto concerne le liberalizzazioni del settore assicurativo.

In particolare un emendamento al decreto legge ha sancito lo **stop alle lesioni permanenti per i danni biologici lievi che non possono essere adeguatamente verificati**. La proposta è stata presentata da Maria Ida Germontani in forza al Terzo polo e stabilisce che "le lesioni di lieve entità, che non saranno suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento permanente". Questa norma dovrebbe consentire di contrastare le truffe alle compagnie assicuratrici e al contempo abbassare le tariffe Rc auto.

Ancora, la commissione Industria ha eliminato il comma 2 dell'art. 29 relativo ai risarcimenti in caso di sinistro. Inizialmente il decreto prevedeva che nel caso in cui l'assicurato scegliesse il risarcimento "equivalente" (ovvero in denaro) oppure preferisse carrozzerie di propria fiducia anziché convenzionate con le compagnie assicurative, il risarcimento sarebbe stato decurtato del 30%.

Diventerà infine un ordine del giorno, la proposta di introdurre sconti sull'Rc auto per chi installa sulla propria vettura dispositivi "in grado di rilevare l'idoneità psicofisica del guidatore, anche con riguardo alla misurazione del tasso alcolemico". La proposta di modifica presentata dai relatori Filippo Pubblico (Pd) e Simona Vicari (Pdl) è stata trasformata in un odg che assegnerà al ministero delle Infrastrutture il compito di individuare i dispositivi che consentiranno di accedere allo sconto.

D.P.



• PSICOLOGIA

Le illusioni ottiche

Due occhi, due immagini, due emisferi in lotta. Quando guardiamo qualcosa il nostro cervello elabora una unica immagine partendo da quello che vede da ciascun occhio che in teoria potrebbe differire leggermente.

Quando gli occhi però vedono cose completamente differenti, il cervello salta da un'immagine all'altra, senza decidere quale sia quella "vera". Da questo contrasto nascono alcune delle più famose illusioni ottiche.

John Pettigrew ha condotto centinaia di esperimenti per dimostrare che se si riesce a bloccare una parte del cervello, l'altra impone l'immagine che vede. In pratica i due emisferi quando vedono sono in lotta.

Una grossa responsabilità nelle illusioni ottiche è sicuramente del cervello che può farci vedere le cose come non sono, completare le immagini ed escluderne una parte che non ci interessa.

Ma cos'è esattamente una illusione ottica? Una illusione ottica è una qualsiasi illusione che inganna l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.



Delle colonne di una balaustra degli inizi del novecento o forse delle persone che si inchinano l'una con l'altra?

Ecco un bellissimo esempio delle ambiguità della figura-sfondo, e cioè quando l'attenzione viene posta sull'oggetto o sullo sfondo e quando entrambe possono rappresentare un soggetto in particolare.

A seconda di dove focalizzeremo l'attenzione nelle immagini seguenti che ritraggono dei visi potremo osservare delle diverse interpretazioni delle immagini stesse e in particolare diversi volti.

Una giovincella o una donna anziana?

Le singole figure possono essere viste a seconda del punto di vista (per esempio capovolgendole), ed in tale caso la percezione è oggettiva, oppure a seconda delle aspettative, quindi la natura dell'illusione è psicologica e soggettiva.

A volte l'illusione è comunque una salvezza. In realtà spesso non vediamo quello che non vogliamo vedere, ma trasformiamo le brutte immagini in cose piacevoli. Chi meglio di Arthur Schopenhauer riesce con una frase a dimostrare che la vita oscilla tra dolore e "illusioni piacevoli": "la vita umana è come



un pendolo che oscilla incessantemente tra dolore e noia, passando attraverso l'intervallo fugace, e per di più illusorio, del piacere e della gioia".

*Leonardo Albertitrainer scuola di Palo Alto,
consulente di direzione strategica in ambito assicurativo,
docente vendite e management*

• ACCORDI

Alitalia Programma Viaggi: una polizza assicurativa per la protezione di viaggio, bagaglio e persona

La partnership tra Alitalia e Ace Group prevede anche l'assistenza medica all'estero 24 ore su 24

Siglato l'accordo di collaborazione tra **Ace Group** e la compagnia di bandiera italiana per il lancio di una nuova polizza assicurativa: **Alitalia Programma Viaggi**.

Il pacchetto offrirà a un costo competitivo una copertura completa, tre le aree di protezione: viaggio (annullamento, modifica, mancata partenza e riprotezione); bagaglio (danneggiamento bagagli e ritardata consegna) e persona (assistenza medica e rimborso spese mediche).

L'assistenza al cliente è garantita 24 ore su 24 attraverso una centrale operativa a disposizione dell'assicurato anche dall'estero che eroga una serie di servizi telefonici come la continua consulenza medica telefonica, l'invio di un medico in Italia, la segnalazione di un medico specialista all'estero, informazioni su medicinali all'estero e servizio di interprete.

Vediamo nel dettaglio qualche esempio, soprattutto per quanto riguarda i massimali: le spese mediche sono rimborsate fino a 150 euro per viaggi in Europa e 200 euro nel resto del mondo. Il rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio, ad esempio per malattia o infortunio, fino a un massimale di 5mila euro per assicurato (o 10mila per più passeggeri nella stessa polizza). Ancora, per l'acquisto di nuovi biglietti in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo sul luogo di partenza (ad esempio per incidente o ritardo del mezzo di trasporto pubblico) è stimato un rimborso fino a 500 euro. Fino a 1000 euro per la protezione del bagaglio in caso di furto, smarrimento o danneggiamento della valigia e/o dei propri effetti personali (compresi gli abiti indossati all'inizio del viaggio); mentre in caso di ritardata consegna è garantito il risarcimento fino a 150 euro delle spese impreviste di prima necessità.

Al momento è possibile sottoscrivere la polizza, esclusivamente in abbinamento al biglietto aereo Alitalia, attraverso il call centre, ma è previsto a breve un allargamento dei canali di vendita nell'ottica di rendere il servizio più completo e fruibile.

Per i soci "Mille Miglia", la sottoscrizione di Alitalia Programma Viaggi, dà diritto a 500 miglia.

D.P.